



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 settembre 2019

Se si partecipa al lavoro d'obbligo l'iscrizione alla gestione commercianti

Deve sussistere con abitudine e prevalenza. Art. 1, comma 203, L. 662/96

Secondo la norma in occhiello **l'iscrizione alla gestione commercianti INPS è obbligatoria** ove ricorrano **congiuntamente** i requisiti di legge:

titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;

piena responsabilità ed assunzione dei rischi di gestione (che non vale per soci srl);

partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

possesso, se richieste, di abilitazioni e qualifiche professionali.

Il concetto di **abitudine e prevalenza** è quello che ha concentrato il maggior numero di sentenze che ne hanno delineato i rispettivi perimetri.

L'abitudine può definirsi come esercizio con carattere continuativo e non occasionale, ai fini della prova non appare sufficiente la dichiarazione dell'interessato, così **Cassazione 5210/2017**.

La prevalenza dapprima rigidamente delineata dalle SS.UU. come preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi (**3240/2010**) è stata tratteggiata a criterio non predeterminato di tempo e di reddito che merita accertamento elativo e non soggettivo.

Cassazione Lavoro n. 17352, 27 giugno 2019: "L'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e dunque dei requisiti congiunti di abitudine e prevalenza, è a carico dell'Inps....Tali requisiti devono risultare da **una comparazione tra l'attività di natura commerciale svolta all'interno della società e le eventuali ulteriori personali attività lavorative svolte** (senza considerare quella prestata come amministratore di s.r.l.) **applicando un criterio non predeterminato di tempo e di reddito**, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa"